Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Mercoledì, 21 luglio — Numero 171

AVVISO DI SPEDIZIONE

degl'indici alfabetico e cronologico della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del 1919

Si rende noto agli abbonati ed a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti del Governo che si è ora ultimata la distribuzione degli indici alfabetico e cronologico della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dell'anno 1919.

Gli eventuali reclami per il mancato recapito dei medesimi dovranno indirizzarsi al R. Ufficio gestione leggi e decreti in Roma, via Giulia, n. 52, entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto prescrive l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che, scorso detto termine, essi non verranno più ammessi e gli interessati dovranno pagare il volume che richiederanno.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 988 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 487 del 17 novembre 1899, col quale venne approvato il testo coordinato dei RR. decreti 15 aprile 1860, n. 4072, 8 marzo 1888, n. 5275 e 25 luglio 1899, n. 337, sulle ricompense per atti di coraggio e filantropia compiuti in mare;

Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere in massima favorevole;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Avverso le decisioni relative a proposte di ricompense per atti di coraggio e filantropia compiuti in mare, è ammesso il ricorso al Ministero della marina, purchè sia presentato entro due anni dalla data della pubblicazione della concessione sul Bollettino della marina, o della comunicazione ufficiale fatta all'interessato, nel caso in cui la decisione riguardante la proposta sia negativa.

Art. 2.

Il ricorso sarà sottoposto all'esame del Consiglio superiore di marina pel relativo parere.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 983 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1.

È dichiarata opera di pubblica utilità l'ampliamento della polveriera in località Tencarola presso Padova.

Art. 2.

Alla espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto ministro, sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 989 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina;
Visto il regolamento alla predetta legge approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto con quello per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In deroga all'art. 2 del R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, con effetto limitato all'attuale periodo di smobilitazione, è consentita agli ufficiali del R. esercito o della R. marina la facoltà di chiedere la rinuncia al grado.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DI RODINÒ — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 990 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Perdono la metà della indennità di missione all'estero per tutta la durata della punizione:

a) gli ufficiali puniti di arresti in fortezza anche se da scontare come arresti di rigore, e quelli puniti di arresti di rigore;

b) i marescialli puniti di arresti di rigore o semplici;

c) i sergenti maggiori e sergenti puniti di sala di disciplina di rigore o semplice;

d) i caporali e soldati puniti di prigione di rigore o semplice;

e) i militari di qualunque grado detenuti in attesa di giudizio o sottoposti a Consiglio o Commissione di disciplina, salva la restituzione quando siano assolti o prosciolti dalla imputazione od addebito che era stato loro fatto e vadano esenti da qualsiasi pena o punizione.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° agosto 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 991 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 29 gennaio 1920, n. 119 con il quale si dà facoltà al tesoro dello Stato di concedere all'Ente portuale di Livorno anticipazioni allo interesse annuo del 3 0[0, per eseguire le opere comprese nel suo programma;
Vista la convenzione all'uopo stipulata il 26 febbraio 1920 fra il rappresentante del Ministero del tesoro ed il presidente dell'Ente autonomo predetto;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 26 febbraio 1920 fra il rappresentante del Ministero del tesoro ed il presidente dell'Ente autonomo portuale di Livorno per la somministrazione all'Ente stesso delle anticipazioni autorizzate con il Nostro decreto 29 gennaio 1920, n. 119.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER.

Visto, Il guardasigilli: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 975. Regio decreto 27 maggio 1920, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, si approva il nuovo statuto organico del Monte di pegni « Vincenzo Fiore » di Pietraperzia (Caltanissetta).

N. 978. Regio decreto 24 giugno 1920, col quale, sulla proprosta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, l'Istituto autonomo per case popolari di Santa Croce sull'Arno (Firenze), è riconosciuto come Corpo morale e se ne approva il suo statuto organico.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 27 giugno 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Lioni (Avellino).

SIRE!

Una inchiesta disposta dal prefetto di Avellino riscontrò gravi abusi ed irregolarità nel funzionamento dell'Amminihtrazione comunale di Lioni.

Disordinati gli uffici e la contabilità municipale, si da rendere imponibile l'esatto accertamento della situazione finanziaria ed economica del Comune: trasandati i pubblici servizi in genere e particolarmente la viabilità, il cimitero e la polizia urbana: il patrimonio comunale male amministrato e lasciato in balia di alcuni dipendenti del Comune ed anche di persone estranee all'Amministrazione, che ne profittano per vantaggio personale.

Gli impiegati ed alcuni amministratori avevano indebito maneggio del denaro del Comune.

L'assegnazione dei sussidi alle famiglie dei richiamati era stato effettuata con criteri partigiani.

Molti lavori erano stati eseguiti irregolarmente in economia senza la prescritta autorizzazione. Il servizio degli approvvigionamenti, per quanto gestito in nome del Comune, era stato persolmente condotto, prima dal sindaco, e poi da due assessori, i quali avevano convertito a proprio profitto gli utili della gestione; gravi malumori determinarono nella popolazione i prezzi imposti per la vendita dei generi ed i criteri non obiettivi seguiti nella distribuzione dei medesimi.

Tali addebiti, che formarono oggetto anche di una denuncia all'autorità giudiziaria, furono regolarmente contestati all'Amministrazione, la quale nelle sue giustificazioni rese con deliberato del 18 maggio u. s., non è riuscita, però, nonchè a smentirli, ad attenuarne la gravità.

E poichè i mezzi ordinari concessi ai poteri di vigilanza e di tutela non appaiono sufficienti a rimuovere le irregolarità e gli abusi accertati, mentre – come il commissario inquirente ha riferito – tra la popolazione serpeggia una preoccupante ostilità contro l'Amministrazione, che potrebbe provocare perturbamenti dell'ordine pubblico ove un radicale provvedimento non intervenisse sollecitamento per ricondurre la gestione della civica azienda nella orbita della legalità, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio e la conseguente nomina di un R. commissario.

Al che, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 15 giugno 1920, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Lioni, in provincia di Avellino, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Edoardo De Cesare è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 835;

Visto il decreto Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 aprile 1919, che ricostituisce la Commissione per l'equo trattamento al personale addetto ai servizi pubblici di trasporti, concessi all'industria privata;

Visto il Nostro decreto 16 ottobre 1919, n. 2080, che modifica la composizione della Commissione predetta;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del presidente della Commissione stessa, in sostituzione del gr. uff. avv. Roberto De Vito, deputato al Parlamento, dimessosi da tale carica;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In sostituzione del gr. uff. Roberto De Vito è nominato presidente della Commissione per l'equo trattamento del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto concessi all'industria privata, l'on. Giuffrida gr. uff. prof Vincenzo

A vice presidente della Commissione stessa è nominato il gr. uff. dott. Mario Furgiuele, consigliere di Stato, in sostituzione dell'on. Giuffrida gr. uff. professore Vincenzo.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'ese-

cuzione del presente decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale.*

Dato a Roma, addì 30 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE PER LA VENEZIA TRIDENTINA

Visto il R. decreto 24 luglio 1919, n. 1251;

Vista l'Ordinanza del Comando supremo del R. esercito 17 giugno 1919, allegati *D* ed *E*, e la successiva Determinazione 28 luglio 1919;

Visto il R. decreto 4 maggio 1920, n. 568;

Visto il R. decreto 5 giugno 1920, n. 767;

Decreta:

Art. 1.

La tassa di bollo di cui all'art. 3 dell'allegato *D* all'Ordinanza del Comando supremo del R. esercito 17 giugno 1919, e il contributo di beneficenza di cui all'art. 1 dell'allegato *E* alla suddetta Ordinanza, modificato dall'art. 2, comma *b*), della Determinazione del Comando supremo 28 luglio 1919, sono modificati come segue:

Biglietti ordinari.

Quando il prezzo, compresa la tassa di bollo, non supera centesimi 15, tassa di bollo, L. 0,03, importo complessivo del diritto erariale, L. 0,03.

Quando il prezzo, non compresa la tassa di bollo, supera centesimi 15, ma non centesimi 50, tassa di bollo, L. 0,05, importo complessivo del diritto erariale, L. 0,05.

Quando il prezzo, non compreso il diritto erariale, supera:

centesimi 50 e non L. 1 tassa di bollo L. 0,10, contributo di beneficenza di Stato, L. 0,20, importo complessivo del diritto erariale, L. 0,30;

L. 1 e non L. 2, tassa di bollo, L. 0,20, contributo di beneficenza di Stato, L. 0,40, importo complessivo del diritto erariale, L. 0,60;

L. 2 e non L. 3, tassa di bollo, L. 0,40, contributo di beneficenza di Stato, L. 0,65, importo complessivo del diritto erariale, L. 1,05;

L. 3 e non L. 4, tassa di bollo, L. 0,60, contributo di beneficenza di Stato, L. 0,80, importo complessivo del diritto erariale, L. 1,40;

L. 4 e non L. 5, tassa di bollo, L. 0,80, contributo di beneficenza di Stato, L. 1,20, importo complessivo del diritto erariale, L. 2,00;

L. 5 e non L. 7, tassa di bollo, L. 1,20, contributo di beneficenza di Stato, L. 1,60, importo complessivo del diritto erariale, L. 2,80;

L. 7 e non L. 10, tassa di bollo, L. 2,40, contributo di beneficenza di Stato, L. 2,10, importo complessivo del diritto erariale, L. 4,50;

L. 10 e non L. 20, tassa di bollo, L. 3,60, contributo di beneficenza di Stato, L. 5,40, importo complessivo del diritto erariale L. 9,00;

oltre L. 20, tassa di bollo, L. 5, contributo di beneficenza di Stato, L. 7, importo complessivo del diritto erariale, L. 12.

Biglietti speciali

per accesso ai palchi, barcaccie e simili reparti a più posti:

Per ogni rappresentazione, indipendentemente dal numero dei posti occupati.

Quando il prezzo del palco, barcaccia e simili reparti, non compreso il diritto erariale:

non supera L. 3, tassa di bollo L. 0,60, contributo di beneficenza di Stato, L. 0,80, importo complessivo del diritto erariale, L. 1,40.

Quando supera:

L. 3 e non L. 5, tassa di bollo, L. 1,20, contributo di beneficenza di Stato, L. 1,60, importo complessivo del diritto erariale, L. 2,80;

L. 5 e non L. 10, tassa di bollo, L. 2,40, contributo di beneficenza di Stato, L. 2,10, importo complessivo del diritto erariale, L. 4,50;

L. 10 e non L. 20, tassa di bollo, L. 3,60, contributo di beneficenza di Stato, L. 5,40, importo complessivo del diritto erariale, L. 9;

oltre le L. 20, tassa di bollo, L. 5, contributo di beneficenza di Stato, L. 7, importo complessivo del diritto erariale, L. 12.

Art. 2.

La tassa di bollo e il contributo di beneficenza, nella misura indicata nell'articolo precedente, si applicano agli spettacoli e trattenimenti indicati nel secondo comma dell'art. 1 dell'allegato *D* all'ordinanza 17 giugno 1919 sopra citata.

Art. 3.

Agli impresari di spettacoli cinematografici può essere concesso, su loro domanda, di corrispondere la tassa di bollo e il contributo di beneficenza sui biglietti ordinari e sui biglietti speciali nella forma stabilita dall'art. 6 del R. decreto 4 maggio 1920, n. 567, con le altre norme e con gli abbuoni che saranno stabiliti, per i biglietti d'importo da L. 1 fino a L. 10, corrispondendo il diritto erariale complessivo nella misura seguente:

Per un prezzo, non compreso il diritto erariale:

da L. 1 a L. 2, il 30 per cento del prezzo,

da oltre L. 2 a L. 4, il 35 per cento del prezzo,

da oltre L. 4 a L. 9, il 40 per cento del prezzo,

da oltre L. 9 a L. 10, il 45 per cento del prezzo.

La stessa concessione può essere fatta per i biglietti d'importo superiore a centesimi 15 fino a lire una e d'importo superiore a lire dieci, nel qual caso il diritto erariale complessivo sarà corrisposto sulla misura seguente:

Quando il prezzo non compresa la tassa supera i centesimi 15 e non centesimi 50, tassa di bollo L. 0.05, importo complessivo del diritto erariale L. 0.05;

supera cent. 50 e non cent. 70, tassa di bollo L. 0.05, contributo di beneficenza di Stato, L. 0.05, importo complessivo del diritto erariale, L. 0.10;

supera L. 10 e non L. 15, tassa di bollo, L. 3.60, contributo di beneficenza di Stato, L. 3.25, importo complessivo del diritto erariale, L. 6.75;

supera L. 15 e non L. 20, tassa di bollo L. 3.60, contributo di beneficenza di Stato, L. 5.40, importo complessivo del diritto erariale, L. 9;

supera L. 20, tassa di bollo, L. 5, contributo di beneficenza di Stato, L. 7, importo complessivo del diritto erariale, L. 12.

Agli effetti del presente articolo tornano applicabili i divieti e le sanzioni stabiliti dagli articoli 8 e 9 del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 567.

Art. 4.

Il diritto erariale complessivo per i biglietti d'importo superiore a lire una fino a lire dieci, stabilito dall'articolo precedente in misura proporzionale, s'intende attribuito per quattro noni alla tassa di bollo e per cinque noni al contributo di beneficenza.

Art. 5.

La tassa di bollo e il contributo di beneficenza dovuti a termini della determinazione del Comando supremo 28 luglio 1919 per i bagni e cure negli stabilimenti balneari, termali e idroterapici, eccettuati i bagni popolari, si riscuotono in modo virtuale (diretto)

mediante accertamento diretto o convenzione di abbonamento, anzichè con impiego di biglietti bollati di Stato.

La misura della tassa e del contributo di beneficenza rimane quella stabilita anteriormente al presente decreto, esclusa ogni partecipazione a favore dei Comuni.

Art. 6.

L'impiego dei biglietti di Stato è invece obbligatorio per la riscossione della tassa di bollo e del contributo di beneficenza, nella misura indicata dall'art. 1 del presente decreto, sui biglietti di semplice ingresso negli stabilimenti di cui all'articolo precedente che non danno diritto al bagno e cura.

Art. 7.

Indipendentemente dalle altre sanzioni previste, la pena pecuniaria di L. 60 di cui al primo comma dell'art. 9 dell'allegato *D* all'ordinanza 17 giugno si applica a tutte le contravvenzioni al disposto degli articoli del predetto allegato *D* e del presente decreto.

Art. 8.

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 5, 6 e 7 del presente decreto entreranno in vigore il 1° luglio 1920; le altre nel giorno che sarà stabilito con ulteriore decreto, che provvederà pure alla pubblicazione del R. decreto 4 maggio 1920, n. 567 nel territorio compreso nella giurisdizione di questo Commissariato generale civile.

Trento, 17 giugno 1920.

Per il commissario generale civile: MONTANI.

NOTA. — Identico decreto è stato emanato dal commissario generale civile per la Venezia Giulia.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 20 luglio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Nota*
3 50 % netto (1906)	73 05	—
3 50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	75 64	—

AVVISO.

Si rende noto che, dalla data del 1° luglio 1920, la quotazione ufficiale del Consolidato 5 0|0 riguarda indistintamente tanto i titoli del Consolidato 5 0|0 emesso in virtù del R. decreto 6 dicembre 1917 (5° prestito nazionale) che i titoli del Consolidato 5 0|0 emesso nel corrente anno 1920 in virtù del R. decreto 24 novembre 1919, n. 2166 (6° prestito nazionale).

Corso medio dei cambi

del giorno 20 luglio 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 148 08 — Londra 66.91 — Svizzera 303,23 — Spagna 271,50 — New York 17.34 — Oro 265,29.

CORTE DEI CONTI

Pensioni civili e militari liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 10 ottobre 1918.

Pensioni civili.

Ferrari Carlo, guard. telef., L. 1616 — de L'Epeè Emilia ved. Montanari, arch., L. 950,33 — Bacherini Ugo, 1° uff. pos., L. 2761 — Sulas Antonio, b folco, L. 568,75 — Guida Santa ved. Vacchelli, (indennità) L. 3491 — Deangeli Rosa ved. Bellini, lire 712.66 — Dal Monte Anna ved. Fusconi, (indennità) L. 1300 — Burzio Giuseppe, operaio guerra, L. 1000 — Miretto Anna vedova Ottini Bocat, L. 308,33 — Rossi Petronilla ved. Mandrile, L. 824 — Angeli M. Leonida ved. Bertieri, L. 740 — Bosso Francesca ved. Penazzo, L. 1091,33 — Guglielmo Amelia vedova Agrelli, sost. seg., L. 847.

Picchianti Alda ved. Chiaratto, L. 163,83 — Varrachio Raffaele, seg. del tesoro, L. 2963 — Gorri Virginia ved. Mantovani, lire 321,33 — Selis Efisio, uff. d'ordine poste, (indennità) L. 2975 — Agretti Eugenio, 1° segretario pos., 4196 — Loreto Maria vedova Esigenza, L. 266,66 — Colonna Antonio, dirett. postale, L. 4297 — Guinzio Paola ved. Lanfranco (indennità), L. 3955 — D'Alessandro Rosolina ved. Ramasotto, L. 931,33 — Solaro Domenica ved. Chiri, L. 790 — Mongini Carlo, ing. C. genio civile, L. 3763.

Uccelli Nicola, del. di p. s., L. 3454 — Bressani Natale, brig. postale, L. 1594 — Di Chiara Carolina ved. Bonelli, L. 1695 — De Maio Francesca ved. Giraldi, L. 646,66 — Camerano Teresa ved. Cassardo, L. 145,83 — Bens Florinda ved. Scala, L. 325 — Vitiello Vincenza ved. Amato, L. 333,33 — Borelli Violante ved. Carli, L. 820,33 — Gnocchi Fenina ved. Cacciardi, L. 1530,33 — Monachesi Omero, comm. p. s., L. 5394 — Cornero orfani Vincenzo cons. pref., L. 1285,66.

Spessa Giovanni, oper. art., L. 925 — Bettini Barbara ved. Mazzioli, L. 887,33 — Di Cesare Concetta ved. Becchimanzi, L. 266,66 — Montanari Annunziata ved. Toccafondi, L. 1781,33 — Facchin Carla ved. Orlandini, L. 489 — Barbati Maria ved Chiacchia (indennità) L. 4798 — Scatoni Marsilia ved. Bisà, L. 360 — Tantillo Crocifissa ved. Tomassini, L. 491.

Adunanza del 6 febbraio 1919.

Pensioni civili.

Marzulli Isabella, ved. Gaetani, uff. dog., L. 863,33 — Naticchia Ines, ved. Boccitto, applicato (indennità), L. 2000 — Giarraffa Nunzia, ved. Caroma, id. (indennità), L. 4870 — David Enrichetta, ved. Massera, comm. P. S., L. 1110,83 — Chiarella Margherita, ved. Passeroni, disegn. (indennità), L. 3065 — Nota Amelia, ved. Verde, uff. post. (indennità), L. 2412 — Benevento Irma, ved. Zenli, id. (indennità), L. 2356 — Marignelli Anna, ved. Suprani, brig. post. (indennità), L. 3775 — Ciarlo Rosa, ved. Aschero, id., L. 547,33 — D'Alessandro Raffaele, ufficiale d'ordine, L. 2565 — Bianchini Tullio, cancell., L. 1896 — Bonifacio Achille, ricev. reg., L. 4810 — Tiberi Gaetano, professore L. 3730.

Pensioni militari.

Carpi Giovanna, ved. De Felice, colonnello, L. 1173,33 — Micotti Filomena, ved. Massai, agente c., L. 416 — Rossi Emilia, vedova Barrocchino, colonnello, L. 1621 — Petrillo Federico, mar. maggiore, L. 1848,38 — Iacomelli Federico, mar. guardie di città, L. 2130,92 — Merlini Saverio, colonn. artigl., L. 4217 — Ottogalli Giuseppe, agente P. S., L. 1518,40 — Veratti Camillo, capitano RR. EE., L. 3546 — Perucca Giovanni, maresc. RR. CC., L. 1927,20 — Fontanesi Erminio, id. id., L. 1752 — Fontana Enrico, guardia di città, L. 1121,19 — Rizzo Giuseppe, appunt. id., L. 633,01.

Viscontu Prasca Sebastiano, capitano fregata, L. 4164 — Pellotiero Antonio, 1° cap. amministrazione, L. 3489 — Commodari Bruno, capo cannoniere, L. 2116,80 — Nappi Settimio, ten. col. fanteria L. 2965 — Fedele Luigi, capit. macch., L. 3902 — Blum Albertina, ved. Bettoia, capitano, L. 746 — Pozzi Carlo, magg. generale, L. 6400 — Boidi Pietro, maresc. finanza, L. 2014,80 di cui: L. 2003,23 a carico dello Stato; L. 11,57 a carico del comune di Firenze — Noto Paolino, maresc. RR. CC., L. 1104,89 — Simonini Giuseppe, id. id., L. 1839,60 — Bianchi Rosario, appuntato guardie città, L. 1660,36.

Montuori Leonardo, appunt. guardie città, L. 915,26 — Lorenzetti Luigi, appunt. RR. CC., L 944,28 — Rossi Carlo, appunt. finanza, L. 1448,79, di cui: L. 1347,06 a carico dello Stato; L. 101,73 a carico del comune di Firenze — Mion Angelo, maresc. RR. CC., L. 1949,10 — Menini Lorenzo, capitano R. M., L. 2820 — De Rienzo Placido, id. id., L. 3922 — Durando Antonio, brigadiere finanza, L. 1708,20 — Ciano Arturo, capitano fregata, L. 4158 — Pastore Angelo, maresc. guardie di città, L. 2515,60 — Oliva Rosario, id. id., L. 2338,92 — Brozzetti Emidio, maresc. finanza, L. 2557,92.

Bottoli Emilio, maresciallo maggiore, L. 1818,50 — Di Filippo Maria, ved. Santoro, maresc. guardie città, L. 1215,46 — Stocchetti Giuseppa, ved. Sacchetti, maresc. finanza, L. 703,47 — Ferrua Carlo, appuntato RR. CC., L. 1149,94 — Mariani Augusta, vedova Dantono, soldato, L. 202,50 — Mostacci Domenico, id., lire 405 — Olivano Giuseppe, id., L. 405 — De Vita Giuseppe, maresciallo fin., L. 1430,80 — Cavallo Vincenzo, soldato, L. 337,50 — Brocchi Maria, ved. Fucina, id., L. 202,50 — Del Prete Terenzio, capo furiere marina, L. 1663,20.

Adunanza del 13 febbraio 1919.

Pensioni militari.

Romeo Filippo, maresciallo g. città, L. 2430,92 — Todaro Salvatore, id. id., L. 2254,24 — Melone Antonio, id. id., L. 2338,92 — Falchini Alfredo, id. RR. CC., L. 2117,81 — Bartolini Umberto, id. finanza, L. 1774,78, di cui: a carico dello Stato, L. 1435,30; a carico del comune di Firenze, L. 339,48 — Cioci Gaetano, appuntato finanza, L. 1518,40 — Paganelli Augusto, id., L. 1100,83 — De Stefano Elena, ved. Vassetti, m° veterani, L. 243,33 — Grandi Maria, ved. Alessi, m° finan, L. 1161,72 — Baco Annunziata, ved. Colavolpe, ten. can., L. 728 — Serafini Luigi, maresciallo guardia città, L. 2430,92 — Cacurri Michele, id., L. 2430,92 — Ribis Antonio, brigadiere g. città, L. 2179,80 — Nieddu Maria, ved. Serra, magg. RR. CC., L. 1216,33 — Castri Erminia, ved. Di Cocco, brigad. for., L. 478,66 — Peluso Anna, ved. Galano, s. nocch. R. E., L. 188,33 — Danna Elisa, ved. Rosati, m. gen., L. 2081,33 — Smania Elisabetta, ved. Silvelli, gener., L. 2053,33 — Sabatino Vincenzo, maresciallo g. città, L. 2515,60 — Cerutti Ciro, id., L. 2254,24 — Scaffidi Giuseppe, id., L. 2338,92 — Ruocco Vincenzo, id., L. 2346,24 — Martorelli Domenico, id., L. 2430,92 — Turchetti Michele, id., L. 2338,92 — Fruttero Enrico, maresciallo RR. CC., L. 1927,20 — Citoni Carlo, brig. guard. città, L. 2087,80 — Angelelli Luigi, id., L 2179,80 — Patruno Giuseppe, appuntato finanza, L 1518,40 — Barbanti Aldo, soldato, lire 300 — Caforio Francesco, id, L. 692,14 — Busetti Giovanni, capit. macch, L. 4210 — Venuto Caterina, ved. Maudo, soldato, L. 202,50 — Vivalda Emma, ved. Fossa, maggiore, L. 1377,66 — Franco Anastasia, ved. Piepoli, s. g. carceri, L. 346,66 — Simonelli Domenico, maresc. g. città, L. 2423,60 — Bucciantini Alfredo, id., L. 2515,60 — Scarinzi Giuseppe, id., L. 2430,92 — Bussone Engenio, appunt. cavall., L. 300 — Pasquarelli Pietro, cann. marina, L. 510 — Tucci Edoardo, magg. generale, L. 6904 — Cordaro Domenico, capit. m. mas., L. 3360 — Zito Francesco, 1° cap. comm. mar., L. 3021 — Vadalà Antonio, brigadiere finanza, L. 1708,20 — Bosco Leonardo, 1° cap. comm. mar., L. 3853 — Rabbito Francesco, capo inferm. mar., L. 2116,80 — Mele Ascanio, ten. col. med., L. 3129 — Guidi Maria, ved. Cuoco, c. sarto mil., L. 144 — Morighi Ada, ved. Alvarez, maresciallo, L. 351,24 — Capriati Eva, ved. Migiarra, capitano, L. 414 — Di Pompeo Raffaele, maresc. g. città, L. 2338,92 — Orestano Faustino, magg. g. città, L. 4800 — Napoli Antonino, soldato, L. 540 — Lucciola Giacomo, ten. col., L. 3250.

Adunanza del 13 febbraio 1919.

Pensioni civili.

Gattinara Filomena, ved. De Andreis, archivista, L. 735,66 — Versari Emilio, 1° uff. post., L. 2645 — Sbarbati Anita, ved. D'Apice, ag. dog., L. 430 — Aureglia Paola, ved Morella, op guerra, L. 270 — Pacchiani Ebe, ved. Vivoli, ing. cat. (indennità), L. 8600 — Franceschini Fedenzio, archivista, L. 2851 — Bidoia Benilde, ved. Arbasino, prof., L. 1656,33 — Clementi Adelaide, ved. Angelelli, vice dir. carc., L. 836 — Crisafi Francesco, giudice, L. 4639 — Marchini Eugenia, ved. Giannattasio, uff. d'ord. (indennità), L. 3113 — Casalegno Antonio, op. art., L. 936 — Bassi Giuditta, ved. Fiorani, uff. daz., L. 768.

De Hippolityo Marianna, ved. Flores, cons. cass., L. 2666,66 — Bianchi Paolo, ricev. reg., L. 4699 — Palucci Giulia, ved. Li Calsi, brig. post. (indennità), L. 3595 — Spadaro Albina, ved. Braschi, uff. post. (indennità), L. 2041 — Novelli Maria, ved. Meli, uff. d'ord., L. 522,33 — Gasparini Albertina, ved. Gasparini, prof., L. 1387,33 — Biglia Maria, ved. Baroni, aiut. genio civ., L. 1049 — Berti Stella, ved. Ghini, usciere (indennità), L. 5865, di cui: a carico dello Stato, L. 1895,50; a carico ferrovie dello Stato, L. 3969,50 — Vanoncini Adele, ved. Siutto, appl., L. 509 — Beccalli Carolina, ved. Roberti, farmacista, L. 1164,33.

Cecconi M. Anna, ordinaria, L. 2663 — Pompili Ersilia, ved. Biolchini, segr. post., L. 649 — Tortora Vincenzo, capo tecnico, L. 3950 — Cautela Ida, ved. De Ninno, pres. trib., L. 2010,66 — Villa Anna, ved. Pezta, cancelliere, L. 616,66 — De Iorio, orfani di Michele, 1° ragion., L. 1466,66 — Della Spora Assunta ved. Scaffini, geometra, L. 772,66 — Galli Aida, operaia tab. (indennità), L. 774,30, di cui: a carico dello Stato L. 300,41; a carico della Cassa nazionale di previdenza, L. 473,89 — Anselmi Ersilia, ved. Fallaci, giudice, L. 1037.

Luviardi Giuseppina, ved. Giuli, giudice, L. 787,66 — Bessi Albina, ved. Castagnoli, impieg. daziario, L. 384, di cui: a carico dello Stato L. 94,28; a carico del Com. Prato, L. 289,72 — De Pietro Francesco, tecnico univ., L. 1526 — Negri Adelina, ved. Tommasini, professore, L. 2482 — Carpinteri Rosa, ved. Spagna, applicato, L. 726 — Rossi Amalia, ved. Giovannetti, bidello, L. 460,66 — Fontana Luigi, professore, L. 3319.

Adunanza del 20 febbraio 1919.

Pensioni civili.

Altobelli Assunta, op. tab. (indennità), L. 1828,35 — Le Metri Carolina, id. (id.), L. 711,60, di cui: a carico dello Stato, L. 302,66; a carico della Cassa nazionale di previdenza, L. 408,94 — Rosi Maria Rosa, op. tab., L. 406,84 — Papa Giovanna, ved. Bruno, id. marina, L. 325,16 — Esposito orf. Domenico, id. guerra, L. 333,33 — Faino Michele, uff. del tesoro (indennità), L. 4478 — Stefanopoli Luca, sost. segr., L. 3161 — Cometti Vittorio, isp. tasse, L. 4534.

Marchesi Erminia, ved. Rossi, uff. d'ordine, L. 816 — Lusardi Eugenia, ved. Giusti, capo dis., L. 906,66 — Curti Angela, vedova Benetti, ispett., L. 2086 — Marchese Elena orf. Raffaello, sost. segr., L. 1006,33 — Favale Luigi, cancell., L. 2592 — Pera Ettore, dirett. carc., L. 6155 — Piergianni Francesco, cons. app., L. 5026 — Pavia Raffaele, prof., L. 1691 — Reato Anna, ved. Taglialegni, archiv., L. 909,66 — Sarli Cesare, applic., L. 2323 — Mideli Rachele, ved. Vigna, imp. arch., L. 893,66, di cui: a carico dello Stato, L. 22,19, a carico della provincia di Cosenza L. 871,47.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Segretariato — Divisione V. Pensioni

Debito vitalizio dello Stato (Esercizio 1919-920).

Prospetto dimostrante la situazione delle pensioni normali e straordinarie alla fine del mese di dicembre 1919.

CATEGORIE	CARICO — esistente al principio dell'esercizio 1919-920 (2) N. partite	Importo	CARICO — dell'esercizio in corso alla fine di dicembre 1919 (3) N. partite	Importo	SOMMA delle colonne 2 e 3 (4) N. partite	Importo	SCARICO dell'esercizio in corso alla fine di dicembre 1919 (5) N. partite	Importo	RIMANENZA ossia carico netto alla fine di dicembre 1919 (6) N. partite	Importo
Pensioni ordinarie.										
Ministeri:										
Tesoro	1835	3,114,812 23	25	39,715 73	1860	3,154,527 96	74	79,852 23	178	3,074,675 73
Finanze	12725	13,358,896 37	223	453,394 75	12948	13,812,291 12	233	254,762 05	12715	13,557,529 07
Grazia e giustizia	5161	8,449,278 08	81	193,840 42	5242	8,643,118 50	101	164,114 42	5141	8,479,004 08
Affari esteri	189	636,695 81	1	5,418 —	190	642,113 81	4	7,712 50	186	634,401 31
Colonie	39	65,573 98	1	992 —	30	66,5[illegible]5 98	1	2,976 —	29	63,589 98
Istruzione pubblica	3217	5,019,928 48	84	138,431 51	3301	5,158,359 99	65	113,134 19	3236	5,045,225 80
Interno	10341	10,555,268 45	203	365,460 99	10514	10,920,729 44	158	175,021 14	10386	10,745,708 30
Lavori pubblici	1447	1,928,608 51	31	80,711 74	1478	2,009,320 25	35	52,744 82	1443	1,956,575 43
Trasporti	—	—	1	1,547	1	1,547 —	—	—	1	1,547 —
Poste e telegrafi	4912	5,808,431 29	65	61,891 66	4977	5,870,322 95	86	126,430 17	4891	5,743,892 78
Guerra	40814	48,214,817 36	605	952,433 24	41419	49,177,250 60	604	606,473 46	40815	48,570,777 14
Marina — personale civile e militare	7112	11,246,152 43	288	403,219 51	7400	11,649,371 94	123	169,344 18	7277	11,480,027 76
Marina — personale lavorante	6287	2,909,687 33	142	70,084 05	6429	2,979,771 38	110	121,143 01	6319	2,858,623 37
Agricoltura	487	636,806 44	7	22,467 33	494	659,273 77	18	31,097 —	476	628,176 77
Industria, commercio e lavoro	148	210,698 80	3	8,896 66	151	219,595 46	1	4,566 —	150	215,029 46
Totale delle pensioni normali	94704	112,155,655 56	1760	2,802,504 59	96464	114,958,160 15	1613	1,909,371 17	94851	113048788 98
Pensioni straordinarie.										
Diverse	297	139,744 16	—	—	297	139,744 16	9	3,170 66	288	136,573 50
Mille di Marsala	248	201,300 —	1	300 —	249	201,600 —	5	8,300 —	244	193,300 —
Ricompensa Nazionale campagne 1848-49	592	233,152 67	—	—	592	233,152 67	55	19,653 33	537	213,499 34
Ricompensa Nazionale campagne successive	81458	16,906,771 22	154	32,853 32	81612	16,939,624 54	2179	463,800 —	79433	16475,824 54
Operai manifatture tabacchi	4028	1,854,955 76	29	19,266 93	4057	1,874,222 69	81	38,668 24	3976	1,835,554 45
Operai saline	93	58,187 85	1	2,550 —	94	60,737 85	1	487 92	93	60,249 93
Operai officina carte-valori	69	52,459 02	—	—	69	52,459 02	—	—	69	52,459 02
Totale delle pensioni straordin.	86785	19,446,570 68	185	54,970 25	86970	19,501,540 93	2330	534,080 15	84640	18,967,460 78
Totale delle pensioni normali	94704	112,155,655 56	1760	2,802,504 59	96464	114,958,160 15	1613	1,909,371 17	94851	113048788 98
Totale generale	181489	131,602,226 24	1945	2,857,474 84	183434	134,459,701 08	3943	2,443,451 32	179491	132016249 76

Roma, 30 giugno 1920.

Il direttore capo della divisione V - Pensioni: O. ZINCONE.

Il direttore generale: MELIS.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 3). **1ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
5 %	127243	160 —	Martinengo *Serafina* fu Maggiorino, nubile, dom. a Volvera (Torino), con usufrutto vitalizio a Bruno *Margherita* di Serafino ved. di Martinengo Maggiorino, dom. a Volvera (Torino)	Martinengo *Serafino* fu Maggiorino, *minore* sotto la patria potestà della madre Bruno Florinda Margherita, dom. a Volvera, con usufrutto vitalizio a Bruno *Florinda Margherita* di Serafino, ved. di Martinengo Maggiorino, ecc., come contro
»	95502	360 —	Pelli *Emilio* fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Germani *Ida* fu Giuseppe, ved. di Pelli Giovanni, dom. a Gropello Cairoli (Pavia), con usufrutto vitalizio a Germani *Ida* fu Giuseppe, ved. di Pelli Giovanni	Pelli *Pietro Emilio* fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Germani *Angela Maria Aida* fu Giuseppe, ved. di Pelli Giovanni, dom. a Gropello Cairoli (Pavia), con usufrutto vitalizio a Germani *Angela Maria Aida* fu Giovanni, ved. di Pelli Giovanni
»	38542	45 —	Sorboli Augusta fu *Salvatore*, moglie di Marini Giuseppe, dom. a Roma, vincolata	Sorboli Augusta fu *Augusto*, moglie, ecc., come contro, vincolata
»	138135	100 —	Fontanazza *Carmelo* fu Domizio, dom. a Caltanissetta	Fontanazza *Leonardo* fu Domizio, dom. a Caltanissetta
3.50 %	539195	49 —	Valtolina *Maria* di Gaspare, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Barzago (Como)	Valtolina *Angela Maria* di Gaspare, minore, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 17 luglio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Con R. decreto 24 giugno 1920:

Marietti cav. Giovanni, brigadiere generale, nominato capo ufficio militare presso sezione italiana alla conferenza degli ambasciatori a Parigi, dal 1° luglio 1920.

Cavallero Ugo, brigadiere generale, cessa dall'incarico di reggere l'ufficio di membro del Comitato consultivo militare permanente interalleato ed è collocato a disposizione dal 1° luglio 1920.

Ponzini cav. Alighiero, brigadiere generale, le aspettative di cui ai decreti Luogotenenziali 10 febbraio e 19 agosto 1918 state concesse rispettivamente dall'11 gennaio e dal 23 luglio 1918 al suindicato ufficiale, allora colonnello, devono considerarsi come concesse per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Bruno cav. Costantino, brigadiere generale, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 12 giugno 1920.

Taruffi cav. Francesco, brigadiere generale, l'aspettativa per infermità temporanee non dipendenti da cause di servizio di cui fruì dal 31 maggio 1919 al 30 gennaio 1920 (decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, Regi decreti 25 novembre 1919 e 4 marzo 1920) deve intendersi concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 10 giugno 1920:

I seguenti ufficiali generali sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, dal 10 luglio 1920:

Camerana conte Vittorio — Garioni cav. Vincenzo — Etna cav. Donato — Sagramoso nob. e conte Palatino Pier Luigi — Ricci Armani nob. di Firenze e di Pontremoli Armano — Paolini cav. Giuseppe — De Bono cav. Emilio — Gastaldello cav. Annibale Gigli-Cervi conte Giovanni — Fara cav. Gustavo — Verdinois cav. Guglielmo — Moneta cav. Giovanni — Farisoglio cav. Angelo.

Elia cav. Vittorio — Litta Modigliani nob. patrizio Milanese Vittorio — Borzini cav. Attilio — Angelozzi cav. Camillo — Mola cav. Ferruccio — Odetti di Marcorengo cav. Fabrizio — Sachero cav. Giacinto — Comotti cav. Pietro — Meomartini cav. Pasquale — Bongiovanni cav. Luigi — Valentini cav. Arturo (ruolo tecnico di artiglieria) — Casella cav. Alfredo (ruolo tecnico di artiglieria).

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*